

ORIGINALE

COPIA

COMUNE DI BRITTOLI

Provincia di Pescara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Del 09/09/2014	OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione piano finanziario e tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2014.-
---------------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 11.10, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e di statuto, risultano all'appello nominale:

N.	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	VELLUTO DOMENICO - SINDACO	X	
2	DI PERSIO RINALDO	X	
3	DI SANO DINO	X	
4	DI PERSIO NICOLA ODORISIO	X	
5	MARIANI ARMANDO	X	
6	DI PAOLO CLAUDIO	X	
7	MARINELLI RAFFAELE	X	
Assegnati n. 7 in carica n. 7		7	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Piergiorgio Di Lorenzo.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Velluto Domenico, Sindaco, il quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in

sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) ;
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;
RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA);
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;
RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".
VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;
VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";
EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio ove sono riportate le tariffe da applicare di parte fissa e variabile, allegato al presente atto ;

Visto il Piano finanziario anch'esso allegato al presente atto ;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2014, come riportato negli allegati al presente atto;

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

di dichiarare, con altra votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di BRITTOLI		
---------------------------	--	--

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,290774	79,49
Famiglie di 2 componenti	0,341175	105,99
Famiglie di 3 componenti	0,387699	121,89
Famiglie di 4 componenti	0,418715	158,99
Famiglie di 5 componenti	0,430346	172,24
Famiglie di 6 o più componenti	0,426469	198,74
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,387699	121,89
Superfici domestiche accessorie	0,290774	31,80

Comune di BRITTOLI

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Euro/m ²	Euro/m ²
			Quv*Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,000000	0,000000
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,000000	0,000000
3	Stabilimenti balneari	0,000000	0,000000
4	Esposizioni, autosaloni	0,000000	0,000000
5	Alberghi con ristorante	0,000000	0,000000
6	Alberghi senza ristorante	0,000000	0,000000
7	Case di cura e riposo	0,000000	0,000000
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,185903	2,373085
9	Banche ed istituti di credito	0,000000	0,000000
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,000000	0,000000
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,000000	0,000000
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, scultore	0,000000	0,000000
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,000000	0,000000
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,000000	0,000000
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,000000	0,000000
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,000000	0,000000
17	Bar, caffè, pasticceria	2,187985	4,568189
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,199816	3,559628
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,442036	2,847702
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,000000	0,000000
21	Discoteche, night club	0,000000	0,000000
22	Istituti di bellezza, Parrucchieri, Sartorie	0,000000	0,000000
23	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,000000	0,000000
31	Attività che utilizzano l'isola ecologica	0,000000	0,000000
	Totale		

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014

IN EURO (I.V.A. esclusa)			
Comune di BRITTOLI			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	95%	5%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	0,00		0,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	4.000,00		4.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	2.000,00		2.000,00
CCD – Costi comuni diversi	0,00		0,00
AC – Altri costi operativi di gestione	4.594,27		4.594,27
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	2.144,00		2.144,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		36.135,00	36.135,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		15.000,00	15.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		0,00	0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		0,00	0,00
SOMMANO	12.738,27	51.135,00	63.873,27
	19,94%	80,06%	100,00%
% COPERTURA 2014			100%

PREVISIONE ENTRATA			63.873,27
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	12.738,27	51.135,00	63.873,27
UTENZE DOMESTICHE	12.483,50	49.016,07	61.499,58
% su totale di colonna	98,00%	95,86%	96,28%
% su totale utenze domestiche	20,30%	79,70%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	254,77	2.118,93	2.373,69
% su totale di colonna	2,00%	4,14%	3,72%
% su totale utenze non domestiche	10,73%	89,27%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2013

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	113.410	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	5.671	5,00%
A CARICO UTENZE	107.740	
UTENZE NON DOMESTICHE	4.465	4,14%
UTENZE DOMESTICHE	103.275	95,86%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,50
OCCUPANTI NON RESIDENTI	196	

<i>AREA GEOGRAFICA E ABITANTI</i>	<i>Sud<5000</i>
<i>ABITANTI >5000</i>	<i>NO</i>
<i>ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA</i>	<i>2013</i>
<i>ALiquOTA E.C.A. 2012</i>	<i>10%</i>
<i>ADDIZIONALE PROVINCIALE</i>	<i>5%</i>

Redatto il 15/07/2014

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 4/9/2014

Il Responsabile del Servizio

F.to Marini

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra espone;

PARERE NON NECESSARIO

Data 4/9/2014

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Marini

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Di Lorenzo Piergiorgio

Il Presidente
F.to Dr. Velluto Domenico

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 10/09/2014

Timbro

Il Segretario Comunale
Di Lorenzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li

Timbro

Il Responsabile del servizio